

Art. 7 LRD:

Obbligo di allestire e conservare i documenti

Trapasso di incarti LRD tra Intermediari finanziari

Base legale: art. 7 LRD

¹ L'intermediario finanziario deve allestire i documenti relativi alle transazioni effettuate e ai chiarimenti previsti dalla presente legge in modo da consentire a terzi con competenze specifiche di formarsi un giudizio attendibile sulle transazioni e sulle relazioni d'affari come pure sull'ottemperanza alle disposizioni della presente legge.

² Deve conservare i documenti in modo da soddisfare entro un congruo termine eventuali richieste di informazioni e di sequestro da parte delle autorità di perseguimento penale.

³ L'intermediario finanziario è tenuto a conservare i documenti per almeno dieci anni a contare dalla cessazione della relazione d'affari o dalla conclusione della transazione.

Principio: L'IFI/intermediario finanziario conserva i documenti per 10 anni anche nel caso in cui non sia più affiliato presso un OAD. Qualora vi sia il passaggio di un mandato LRD ad un altro intermediario finanziario che è affiliato presso un OAD, l'obbligo di conservazione dei documenti può essere trasferito a quest'ultimo a determinate condizioni (vedi sotto).

Quando un intermediario finanziario cede un mandato deve conservare una copia della documentazione?

Estratto dal sito Internet del FINMA (già: Autorità di controllo) dal 18 agosto 2006

« Quando un intermediario finanziario (qui di seguito : cedente) in possesso di un'autorizzazione dell'Autorità di controllo cede un mandato relativo a un'attività d'intermediazione a un terzo intermediario finanziario (qui di seguito : nuovo intermediario finanziario) debitamente affiliato o autorizzato, deve conservare una copia della documentazione allestita e conservata ai sensi dell'articolo 7 LRD nel corso della propria attività o può consegnare la documentazione al nuovo intermediario finanziario senza farne e conservarne una copia?

In virtù dell'articolo 7 LRD, l'intermediario finanziario deve conservare i documenti relativi alle transazioni effettuate e ai chiarimenti previsti in modo da soddisfare entro un congruo termine eventuali richieste di informazioni e di sequestro da parte delle autorità di perseguimento penale per almeno dieci anni a contare dalla cessazione della relazione d'affari o dalla conclusione della transazione.

Al cedente non è pertanto espressamente imposto di conservare personalmente i suddetti documenti. In caso di cessione del mandato, tutti i documenti oggetto dell'articolo 7 LRD e degli articoli 34 e 35 ORD AdC possono essere trasmessi al nuovo intermediario finanziario senza che se ne conservi una copia, purché il cedente possa in ogni momento metterli a disposizione dell'Autorità di controllo e di un terzo designato da quest'ultima (art. 34 cpv. 1 ORD AdC) o sia in grado di soddisfare entro un termine ragionevole le richieste di informazioni e di sequestro da parte delle autorità incaricate del perseguimento penale (art. 35 cpv. 2 ORD AdC).

In caso di cessione del mandato che comporta nella fattispecie il trasferimento dell'insieme della documentazione relativa a tale mandato, bisogna rilevare che il nuovo intermediario finanziario deve altresì essere affiliato presso un OAD o autorizzato dall'Autorità di controllo. Tali documenti devono inoltre essere conservati in Svizzera (art. 35 cpv. ORD AdC).

L'Autorità di controllo consiglia tuttavia al cedente di far firmare al nuovo intermediario finanziario un attestato che confermi che quest'ultimo garantisce di conservare i documenti oggetto dell'articolo 34 capoverso 2 ORD AdC per 10 anni, in modo da poterli mettere a disposizione di terzi conformemente alle prescrizioni legali precitate. A questo proposito occorre inoltre precisare che la responsabilità di un'appropriata conservazione della documentazione spetta al nuovo intermediario finanziario. Per quanto concerne gli intermediari finanziari membri di un OAD, il regolamento del loro OAD è determinante per determinare a quali condizioni essi possono eventualmente rinunciare a conservare la documentazione. »

Nota dell'OAD-FIDUCIARI | SUISSE: Il "nuovo intermediario finanziario" deve confermare per iscritto che il passaggio dei documenti originali riguardanti l'incarto LRD è avvenuto. Da parte nostra consigliamo l'allestimento di un elenco dei documenti oggetto di trasferimento. Tale attestazione scritta deve essere conservata dal precedente intermediario finanziario in originale. Inoltre l'indirizzo del nuovo intermediario finanziario deve essere indicato correttamente su tale attestazione. L'OAD-FIDUCIARI|SUISSE mette a disposizione uno specifico formulario (formulario no 16 secondo l'art. 7 della LRD).